

Ente Acque della Sardegna Ente Abbas de Sardigna



RISPOSTE AI QUESITI

AGGIORNATO AL 24/01/2018

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/17 per l'affidamento dei lavori di indagini geotecniche e verifica stato di conservazione barre di fondazione relativi all'intervento "r1.4 — Diga sul fiume Tirso a Cantoniera" - CIG 7290567E33 – CUP I74H15001050002.

Quesito n. 1

In riferimento alla procedura di gara in oggetto si richiede:

- 1. il sopralluogo ha carattere di obbligatorietà?
- 2. può essere svolto in maniera autonoma?
- 3. verrà rilasciato da parte di codesta stazione appaltante l'attestato da inserire nella busta amministrativa?

Risposta:

- <u>relativamente al primo punto</u> si ribadisce quanto espresso al punto 5.42 del disciplinare di gara e cioè che l'operatore economico deve rilasciare la dichiarazione di presa visione dei luoghi di cui al punto 8.2.1 lett. s) dello stesso Disciplinare di gara;
- relativamente al secondo punto, e fermo restando quanto sopra precisato, si evidenzia che i siti
 oggetto dell'intervento sono interni ad una area recintata e perennemente sorvegliata e non
 sono pertanto né accessibili né visionabili autonomamente se non previo contatto con i riferimenti di cui al punto 5.42 del Disciplinare di gara ed esclusivamente accompagnati da personale ENAS;
- <u>relativamente al terzo punto</u> si precisa che potrà essere rilasciata all'operatore economico una attestazione di presa visione dei luoghi e che detto documento non dovrà essere allegato alla documentazione di gara.

Quesito n. 2

Le prove di laboratorio corrispondono a € 36.000,00 e poiché noi possediamo l'OS20B è obbligatorio subappaltarle o possono essere considerate dei servizi?

Risposta:

Come da all. A al DPR 207/10, la categoria OS20B "Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ". Le prove di laboratorio non rientrando nella OS20B sono considerate dei servizi. Comunque, qualora l'operatore economico concorrente non sia in grado di svolgere dette prove di laboratorio con propria struttura e attrezzatura, deve dichiararne il subappalto.